

Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15/09/2021

Sommario

Articolo 1. - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	1
Articolo 2. - Presupposti per la concessione di benefici economici.....	2
Articolo 3. - Requisiti per l'ammissione ai benefici economici.....	2
Articolo 4. - Inammissibilità delle domande di beneficio economico.....	2
Articolo 5. - Domande di benefici economici e Documentazione da presentare.....	2
Articolo 6. - Soggetto competente all'attribuzione dei benefici economici.....	2
Articolo 7. - Formalizzazione dell'attribuzione dei benefici economici.....	2
Articolo 8. - Modalità di erogazione , rendicontazione e/o fatturazione dei contributi erogati.....	2
Articolo 9. - Normativa anticorruzione, Trasparenza e Codice Etico.....	2
Articolo 10.- Rinvio.....	2
Articolo 11. - Entrata in vigore.....	2

Articolo 1. - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione da parte di AFC Torino SpA, di contributi e benefici economici di vario genere a favore di soggetti pubblici e privati, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa, fermi restando i principi di economicità, razionalità della spesa, ragionevolezza ed imparzialità, .

La concessione di benefici economici è attuata al fine di favorire il perseguimento degli interessi pubblici connessi all'attività della Società.

Per beneficio economico si intende qualunque attribuzione di natura economica senza controprestazione a favore del concedente.

Le provvidenze possono assumere la forma di:

- sovvenzioni, quando AFC Torino SpA assume a proprio carico l'intero onere economico delle iniziative e/o attività proposte dal soggetto richiedente;
- contributi, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali AFC Torino SpA si assume solo una parte dell'onere;
- sussidi, quando si tratta di interventi di natura sociale e/o assistenziale;

- vantaggi economici, quando le provvidenze sono riferite all'utilizzo di beni mobili o immobili, materiali o immateriali di proprietà o nella disponibilità di AFC Torino SpA;
- servizi o altre agevolazioni, quando le provvidenze si concretizzano in attività svolte dalla Società in favore di coloro che ne beneficiano, in maniera gratuita o parzialmente;
- patrocini che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e di coloro che la promuovono, ed espressione della simbolica adesione della Società.

Dette provvidenze possono essere di carattere ordinario legate ad eventi ricorrenti individuati sulla base di calendarizzazione annuale, oppure di carattere straordinario a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, o ancora di natura eccezionale, quando erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Gli ambiti nei quali AFC Torino SpA può disporre la concessione di benefici economici, nel rispetto del presente regolamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sono individuati nei seguenti, elencati in ordine alfabetico e non di rilevanza:

- attività culturali, educative e formative;
- attività diverse di impegno civile;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- iniziative a favore di persone giovani e per le pari opportunità;
- promozione turistica e delle tipicità e tradizioni locali;
- sviluppo economico e ricerca scientifica;
- tutela dei valori ambientali;
- tutela del patrimonio ad alto valore architettonico e della tradizione storica del territorio;
- volontariato per la protezione civile;
- volontariato sociale.

Articolo 2. - Presupposti per la concessione di benefici economici.

La concessione di benefici economici, da parte di AFC Torino SpA è subordinata alla rispondenza delle iniziative con l'oggetto sociale della Società o altre tematiche di rilevante importanza socio-culturale attinenti con l'attività della Società. In ogni caso, AFC Torino SpA si riserva di valutare di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, la scelta degli eventi o delle iniziative da sostenere nel rispetto dell'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 3. - Requisiti per l'ammissione ai benefici economici

L'attività proposta o l'evento o l'iniziativa organizzata deve avere una importante rilevanza sociale o culturale afferente alle finalità della Società.

Il soggetto richiedente il beneficio economico, nella persona del suo legale rappresentante, deve avere la residenza/sede legale o svolgere la propria attività o aver organizzato l'evento o l'iniziativa all'interno del territorio nel quale AFC Torino SpA svolge la propria attività o eroga i propri servizi.

Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:

- a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro;
- b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
- d) altri soggetti no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività o iniziative di immediata rilevanza per i Servizi cimiteriali.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze, anche di carattere amministrativo, nei confronti della Società o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

Il Patrocinio può essere concesso, oltre che ai soggetti sopra elencati anche a:

- enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali della Società.
- in casi eccezionali, soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i beneficiari delle stesse.

Per essere ammesse al riconoscimento del Patrocinio, le iniziative dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:

- a) gratuità dell'iniziativa per coloro che partecipano ovvero devoluzione dell'eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con la Società e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto culturale. Inoltre, chi richiede il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dalla Società;
- b) realizzazione di interventi a favore della Società o dei fruitori dei Cimiteri, coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, con l'esatta descrizione dell'intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;
- c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell'ottenimento del Patrocinio di AFC Torino SpA, iniziative

suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;

- d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per la Società, il Servizio pubblico svolto ed i siti cimiteriali.

Il Patrocinio eventualmente concesso a soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in servizi e/o oneri finanziari.

Articolo 4. - Inammissibilità delle domande di beneficio economico

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 del presente regolamento, AFC Torino SpA si riserva di rifiutare e, di conseguenza, considerare inammissibili eventuali domande di concessione di benefici economici qualora sia ravvisabile, anche potenzialmente, un conflitto di interessi dell'iniziativa proposta con gli scopi e i fini istituzionali della Società. Le richieste saranno, altresì, ritenute inammissibili qualora l'iniziativa proposta possa arrecare danno o pregiudizio al nome o all'immagine della Società o qualora tale iniziativa sia contraria al buon costume o all'ordine pubblico.

Articolo 5. - Domande di benefici economici e Documentazione da presentare

Coloro che intendano ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario della Società, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;
- l'onerosità o meno delle iniziative per i fruitori;
- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo della Società, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
- dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;
- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;

- dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e di rispetto del codice Etico aziendale;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i..
- laddove necessario, dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

La domanda, sottoscritta dal Rappresentante legale, deve essere corredata di autocertificazione attestante:

- l'iscrizione alla CCIAA, se iscritti;
- l'insussistenza delle violazioni in materia di antimafia
- l'assenza di carichi pendenti o condanne per reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio, reati ambientali, contro la fede pubblica, terrorismo, reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica, e per violazione degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
- la regolarità contributiva e previdenziale nonché fiscale;

Requisiti per i quali AFC Torino Spa si riserva ogni ulteriore controllo.

La domanda deve essere inoltrata alla sede legale della Società, mezzo raccomandata o tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata sul sito istituzionale.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 6. Soggetto competente all'attribuzione dei benefici economici

Le domande di beneficio economico saranno analizzate e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà con apposita delibera nella quale stabilirà anche l'importo che sarà erogato per ogni singola iniziativa, previa istruttoria a cura della competente area aziendale.

Il RUP, per il procedimento di propria competenza individuato sulla base dell'organigramma, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dal Codice di comportamento.

Articolo 7. - Formalizzazione dell'attribuzione dei benefici economici

In caso di accoglimento delle domande di beneficio economico verrà formalizzata un apposito provvedimento di attribuzione in cui verranno specificati l'oggetto, la durata e le finalità del beneficio economico, l'importo attribuito a chi ne ha fatto richiesta o la prestazione, quantificata in termini economici, da svolgersi in suo favore, le modalità attraverso le quali la persona richiedente garantisce forme di pubblicità o di comunicazione in favore di AFC Torino SpA, gli altri obblighi della persona richiedente il beneficio economico e relative conseguenze in caso di inadempimento a tali obbligazioni.

Articolo 8. –Modalità di erogazione , rendicontazione e/o fatturazione dei contributi erogati

L'erogazione del beneficio avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione di specifico rendiconto.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata in acconto, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.

In esito al ricevimento del contributo, il soggetto beneficiario del contributo economico dovrà emettere idonea documentazione attestante la ricezione del contributo, con indicazione nella descrizione dell'ammontare del contributo o della natura della prestazione ricevuta.

L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.

La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.

Articolo 9. - Normativa anticorruzione, Trasparenza e Codice Etico

Nella selezione delle domande di ammissione ai benefici economici e nella attribuzione di contributi in denaro o nell' esecuzione di determinate prestazioni a titolo di provvidenza, ai sensi del presente regolamento, AFC Torino SpA assicura l'osservanza delle norme previste dalla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs 33/2013.

Viene assicurata, altresì, la rispondenza del procedimento di selezione e di attribuzione dei contributi o delle prestazioni, a titolo di provvidenza, ai principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, adottati dall'Azienda ai sensi del D.lgs. 231/01, curandone la trasparenza anche in favore dell'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere le opportune verifiche e controlli.

I provvedimenti di concessione sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Società Trasparente del sito della Società, nel rispetto delle previsioni in materia di dati personali di cui al GDPR 679/16.

Coloro che ricevono da parte della Società sovvenzioni, ausili finanziari o vantaggi economici per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso di AFC Torino Spa nella realizzazione delle stesse.

Articolo 10.- Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento si applica la vigente normativa in materia.

Articolo 11. - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AFC Torino SpA, ossia dal 15/09/2021.